Rep.to e Catanie
R^ 16/3/2001 al
n.° 7133.-
Esatta E. 257.000

REPERTORIO N. 6817 RACCOLTA N. 1630

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilauno, il giorno sette

del mese di marzo,

(7 marzo 2001)

In Catania, nel mio studio, in Via Conte Ruggero n. 28

Davanti me Dottor **CARLOTTA SIPIONE** , Notaio in Catania ed iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di detta Città, senza l'assistenza dei testimoni per avervi gli infrascritti comparenti, d'accordo tra loro, col mio consenso espressamente rinunziato,

sono presenti i Signori:

- COCO Alessandra, economa dietista, nata a Catania il 27 agosto 1967, residente in Acicastello (CT) via Manzella n. 29, (Codice Fiscale: CCO LSN 67M67 C351B);

- Dott. FORTUNA Fabrizio, medico, nato a Catania il 18 agosto 1963, residente in Acicastello (CT) via Stazione n. 4, (Codice Fiscale: FRT FRZ 63M18 C351W);

- PLATANIA Giuseppa Rita, assistente sociale, nata a Catania il 14 maggio 1972, residente in Catania via A. Gioeni n. 35, (Codice Fiscale: PLT GPP 72E54 C351E);

- CHIARENZA Giuseppe Raffaele, farmacista, nato a Catania il 26 novembre 1962, residente in Catania via Enna n. 18, (Codice Fiscale: CHR GPP 62S26 C351A);

- D'ASTA Rosa, fisioterapista, nata a Chiaramonte Gulfi (RG) il 9 maggio 1960 e residente in Chiaramonte Gulfi (RG) via Guastella n. 47, (Codice Fiscale: DST RSO 60E49 C612Y).

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono del presente atto in virtù del quale convengono e stipulano quanto segue:

A R T I C O L O 1

E' costituita fra i suddetti comparenti Coco Alessandra, Fortuna Fabrizio e Platania Giuseppa Rita, Chiarenza Giuseppe Raffaele e D'Asta Rosa un'associazione denominata:

"SOCIETA' PER L'ASSISTENZA AL MALATO ONCOLOGICO TERMINALE CATANIA (S.A.M.O.T. CATANIA ONLUS), Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" , in breve denominata come **"Associazione S.A.M.O.T. Catania Onlus"** .

A R T I C O L O 2

L'associazione ha sede legale in Catania via Enna n. 18 e la sua durata è illimitata.

A R T I C O L O 3

Oggetto e Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio - sanitaria ed in particolare in favore dei malati critici in fase avanzata e/o terminale, dei malati acuti e cronici e degli anziani.

La sua attività principalmente consiste nella promozione ed

attuazione delle forme di assistenza socio - sanitaria, in special modo attraverso l'assistenza domiciliare, dei pazienti oncologici in fase avanzata e terminale, al fine di garantire le qualità e la dignità di vita, alleviando la sintomatologia attraverso idonei interventi terapeutici ed assistenziali, migliorando, ove possibile, le situazioni ambientali dei sofferenti, con divieto per l'Ente di svolgere attività diverse. Discendono conseguentemente dalla predetta finalità statuaria le seguenti attività connesse:

a) l'organizzazione, la gestione ed il controllo della cura e dell'assistenza domiciliare al malato oncologico, al malato critico in fase avanzata e/o terminale, al malato acuto o cronico ed all'anziano direttamente o mediante stipula di contratti e/o convenzioni con Enti Pubblici o Privati; gestione di ambulatori e servizi di assistenza domiciliare di assistenza primaria;

b) la realizzazione e la gestione di centri clinici - tipo hospice - ad alta qualità clinica a livello locale e regionale, R.S.A. (residenze sanitarie assistite), Case di Riposo, Case di cura, Comunità alloggio, Consultori, Ambulatori, Servizi di diagnosi e cura, operanti nel settore delle cure antalgiche, sintomatiche, psicologiche ed assistenziali continue, sulla base di programmi diagnostici e terapeutici uniformi e possibilmente unificati ;

c) la creazione di sedi provinciali e di équipes multidisci-

plinari.

d) L'attuazione in forma esclusiva o partneriale dell'ospedalizzazione domiciliare rivolta a tutte le patologie acute , croniche ed inguaribili;

e) La promozione, la diffusione e la conoscenza di questa iniziativa in campo scientifico, clinico e sociale avvalendosi di mezzi idonei (corsi di formazione e qualificazione, seminari, congressi etc.) anche in collaborazione con Enti pubblici e privati;

f) La istituzione di relazioni scientifiche e di contatti con Società affini e con Enti pubblici e privati Nazionali ed Internazionali cointeressati ai medesimi scopi;

g) La formazione professionale;

h) La promozione di attività di volontariato nell'ambito della Medicina Palliativa, con la costituzione di gruppi autonomi o di strutture interne all'Associazione che abbiano i seguenti scopi:

1) sostegno del paziente e del suo gruppo familiare in relazione ad esigenze di natura pratica sociale;

2) promozione di attività e di iniziative volte alla diffusione della cultura delle cure palliative;

3) attuazione di iniziative volte al reperimento di mezzi economici destinati al sostegno dell'Associazione;

come si evince dall'art. 3 dello Statuto che, previa dispensa dalla lettura datami dai comparenti, si allega al presente

atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, sottoscritto dalle parti e da me Notaio.

A R T I C O L O 4

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2001.

A R T I C O L O 5

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica tre anni, vengono designati i predetti signori: Coco Alessandra, Fortuna Fabrizio e Chiarenza Giuseppe Raffaele.

I nominati accettano la carica e seduta stante eleggono:

- Presidente la sig.ra Coco Alessandra;
- Vice Presidente il Dott. Fortuna Fabrizio;
- Consigliere il dott. Chiarenza Giuseppe Raffaele.

A R T I C O L O 6

La quota associativa per il corrente anno viene stabilita in lire centomila (£. 100.000)

che ciascuno dei comparenti si obbliga a versare nella cassa dell'associazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

A R T I C O L O 7

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione resta sin d'ora autorizzato a richiedere per l'Associazione, ove lo riterrà opportuno, il riconoscimento della personalità giuridica, e ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto quelle eventuali modifiche, variazioni, integrazioni e soppressioni che fossero richieste dalle federazioni e/o Enti di

promozione cui l'Associazione aderirà.

ARTICOLO 8

Le spese del presente atto e successive sono a carico dell'associazione.

Si chiede l'esenzione dell'imposta di bollo e l'imposta fissa di registro, ai sensi degli artt. 17 e 22 del Decreto Legislativo 460/97.

Richiesto io Notaio,

ho ricevuto il presente atto e l'ho pubblicato leggendolo, ai comparenti che l'approvano e con me lo sottoscrivono, unitamente all'allegato.

Quest'atto, in massima parte dattiloscritto con nastro ad inchiostro indelebile da persona di mia fiducia a mia direzione e completato di mio pugno, consta di due fogli occupati per cinque intere facciate e quanto si qui della sesta.

F.to: Alessandra Coco

Fortuna Fabrizio

Platania Giuseppa Rita

D'Asta Rosa

Giuseppe Raffaele Chiarenza

Carlotta Sipione notaio

Allegato "A" al N. 1630 della Raccolta

STATUTO

Dell'Associazione "Società per l'Assistenza al Malato Oncologico Terminale Catania, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale "(S.A.M.O.T. CATANIA ONLUS)

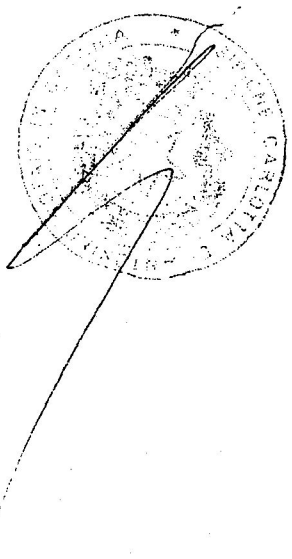

ART.1

Denominazione

E' costituita l'Associazione **"SOCIETA' PER L'ASSISTENZA AL MALATO ONCOLOGICO TERMINALE CATANIA (S.A.M.O.T. CATANIA ONLUS), Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"** in breve denominata come **"Associazione S.A.M.O.T. Catania Onlus"**

ART.2

Sede

L'Associazione ha Sede legale in Catania, via Enna, 18.

ART.3

Oggetto e Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio - sanitaria ed in particolare in favore dei malati critici in fase avanzata e/o terminale, dei malati acuti e cronici e degli anziani.

la sua attività principalmente consiste nella promozione ed attuazione delle forme di assistenza socio - sanitaria, in special modo attraverso l'assistenza domiciliare, dei pazien-

ti oncologici in fase avanzata e terminale, al fine di garantire le qualità e la dignità di vita, alleviando la sintomatologia attraverso idonei interventi terapeutici ed assistenziali, migliorando, ove possibile, le situazioni ambientali dei sofferenti, con divieto per l'Ente di svolgere attività diverse. Discendono conseguentemente dalla predetta finalità statuaria le seguenti attività connesse:

a) l'organizzazione, la gestione ed il controllo della cura e dell'assistenza domiciliare al malato oncologico, al malato critico in fase avanzata e/o terminale, al malato acuto o cronico ed all'anziano direttamente o mediante stipula di contratti e/o convenzioni con Enti Pubblici o Privati; gestione di ambulatori e servizi di assistenza domiciliare di assistenza primaria;

b) la realizzazione e la gestione di centri clinici - tipo hospice - ad alta qualità clinica a livello locale e regionale, R.S.A. (residenze sanitarie assistite), Case di Riposo, Case di cura, Comunità alloggio, Consultori, Ambulatori, Servizi di diagnosi e cura, operanti nel settore delle cure antalgiche, sintomatiche, psicologiche ed assistenziali continue, sulla base di programmi diagnostici e terapeutici uniformi e possibilmente unificati ;

c) la creazione di sedi provinciali e di équipes multidisciplinari.

d) L'attuazione in forma esclusiva o partneriale dell'ospeda-

lizzazione domiciliare rivolta a tutte le patologie acute , croniche ed inguaribili;

e) La promozione, la diffusione e la conoscenza di questa iniziativa in campo scientifico, clinico e sociale avvalendosi di mezzi idonei (corsi di formazione e qualificazione, seminari, congressi etc.) anche in collaborazione con Enti pubblici e privati;

f) La istituzione di relazioni scientifiche e di contatti con Società affini e con Enti pubblici e privati Nazionali ed Internazionali cointeressati ai medesimi scopi;

g) La formazione professionale;

h) La promozione di attività di volontariato nell'ambito della Medicina Palliativa, con la costituzione di gruppi autonomi o di strutture interne all'Associazione che abbiano i seguenti scopi:

1) sostegno del paziente e del suo gruppo familiare in relazione ad esigenze di natura pratica sociale;

2) promozione di attività e di iniziative volte alla diffusione della cultura delle cure palliative;

3) attuazione di iniziative volte al reperimento di mezzi economici destinati al sostegno dell'Associazione.

ART.4

Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

ART.5

Soci

I soci si dividono in:

a) SOCI ORDINARI

Sono Soci Ordinari coloro che, avendo compiuto la maggiore età, versano la quota annuale stabilita dall'Assemblea e partecipano attivamente alla vita dell'Associazione perseguendone gli scopi.

Tale requisito, volto a garantire l'effettività del rapporto associativo, deve essere oggetto di preventiva valutazione da parte del Consiglio d'Amministrazione, a cui deve essere indirizzata l'istanza scritta di adesione.

L'eventuale ammissione viene ratificata dall'Assemblea.

Ogni socio ordinario non può presentare più di due soci ogni anno.

b) SOCI ONORARI

Sono le persone o enti ai quali l'Assemblea attribuisce tale qualifica anche senza versamento di contribuzione, ritenendoli in grado, per qualità, titoli o attività, di offrire all'Associazione contributo di opera o di prestigio.

Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La qualità di socio viene meno per:

dimissione: si considera dimissionario il socio che ne faccia richiesta scritta o che non provveda al versamento della propria quota annuale per due anni consecutivi.

Esclusione: deliberata dall'Assemblea a carico del socio che

sia venuto meno ai doveri sociali o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Le quote associative vengono, annualmente determinate dall'Assemblea.

Tutti i soci, hanno diritto di voto nell'assemblea dei soci.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART.6

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

1) L'Assemblea dei Soci;

2) Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione

3) Il Collegio dei Revisori dei Conti

ART.7

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti all'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno o tutte le volte che lo richieda il Presidente o quando ne faccia richiesta un terzo dei soci.

La convocazione dei soci avviene a mezzo posta o consegnata

brevi mani almeno 15 (quindici) giorni prima della data prefissata per l'adunanza o mediante avviso nei locali dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede destinata per l'adunanza in prima o in eventuale seconda convocazione che può essere fissata in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Nessun socio può rappresentare tramite delega scritta più di tre soci oltre se stesso.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto ed è presa a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea approva il Bilancio preventivo annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Essa inoltre:

- elegge il Presidente ed il Segretario di Seduta;
- nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i Consiglieri di Amministrazione dell'Associazione.
- Fissa annualmente l'ammontare delle quote associative;
- Provvede alla nomina dei Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente del Collegio medesimo;

- Delibera gli emolumenti spettanti al Presidente ed ai Consiglieri di Amministrazione ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

- Delibera sulle eventuali aperture di nuove sedi.

- Delibera sull'eventuale destinazioni di utili o avanzi di gestione, comunque denominati nonchè di fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

- Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- Provvede alla ratifica delle ammissioni ed alla dichiarazione di decadenza dei soci;

- Approva eventuali regolamenti interni dell'Associazione.

- Provvede all'eventuale nomina del Presidente Onorario dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, e delibera:

- le modifiche statuarie,

- lo scioglimento, la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente o su richiesta di almeno 2/3 dei soci, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate, in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 degli as-

sociati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

In seconda convocazione le deliberazioni sono adottate con voto di almeno i 3/4 dei presenti aventi diritto di voto, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte nel libro dei Verbali e firmate dal Presidente e dal segretario della Seduta.

ART.8

L'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione dell'Associazione è demandata al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da tre membri, eletti dall'Assemblea, di cui uno è il presidente.

Il Presidente viene eletto nella sua qualità con votazione disgiunta ed indicazione espressa da parte dell'Assemblea.

Il Presidente del consiglio d'Amministrazione è anche il presidente dell'Associazione. Al Presidente compete la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma dei mandati di pagamento, le autorizzazioni alla riscossione, e gli atti ufficiali.

Al Consiglio d'Amministrazione compete l'ordinaria e straordinaria amministrazione tranne per quelle materie di competenza dell'Assemblea espresse nell'art.7 del presente statuto.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed i consiglieri possono essere remunerati con un compenso stabilito e deliberato annualmente dall'Assemblea.

Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione decadono in seguito a voto di sfiducia dell'Assemblea.

In caso di dimissioni dei consiglieri il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, ma ha l'obbligo di convocare l'Assemblea per la sostituzione dei dimissionari.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a registrare su un apposito libro verbale vidimato, tutte le decisioni relative all'ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la competenza sulla nomina e la revoca degli incarichi professionali, attinenti alle finalità e allo svolgimento dell'attività dell'Associazione e ne fissa gli emolumenti.

ART.9

IL Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri anche non soci, eletti dall'Assemblea.

Controlla la gestione economico finanziaria dell'Associazione. Accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione sul bilancio annuale, accerta la consistenza del fondo sociale e di cassa. Gli eletti durano in ca-

rica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea Ordinaria fra i componenti del medesimo Collegio e dura in carica tre anni. Ai componenti del Collegio dei Revisori viene riconosciuto un gettone annuo la cui entità viene determinata per il triennio dall'Assemblea.

ART.10

Patrimonio e fondo comune

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo e dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

1) le quote associative annue versate dai soci, le erogazioni straordinarie degli stessi;

2) di ogni altro contributo e rimborso dovuto a convenzioni, che soci, non soci, Enti Pubblici o Privati, eroghino per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;

3) di erogazioni ordinarie e straordinarie di singoli soggetti e di enti pubblici e privati, destinati o non, a specifici scopi;

4) di proventi delle iniziative a scopo benefico deliberate e promosse dall'organo amministrativo;

5) dei contributi provenienti dalle sedi.

I versamenti a fondo comune possono essere di qualsiasi enti-

tà, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto e non creano altri diritti di partecipazione, e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare ne per successione a titolo universale.

ART.11

Esercizio

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio consuntivo annuale ed una relazione sull'attività dell'Associazione e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

I Bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea Ordinaria convocata per la loro approvazione, e rimanere a disposizione dei soci.

ART.12

Avanzi di Gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre

organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) CHE PER Legge, Statuto o Regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ART.13

Scioglimento dell'Associazione

In caso di suo scioglimento l'Associazione, ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.14

Regolamento interno

Per quanto attiene alle modalità di funzionamento interno dell'Associazione, si fa riferimento all'apposito Regolamento che viene formulato dal Consiglio di Amministrazione congiuntamente al Comitato Esecutivo Tecnico - Scientifico.

ART.15

L'Associazione aderirà alla federazione S.A.M.O.T. condividendone oggetto e scopi sociali.

ART.16

Riferimenti di legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge ed alle consuetudinarie in materia di Enti contenute nel Libro del Codice Civile in subordine alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

F.to: Alessandra Coco

Fortuna Fabrizio

Platania Giuseppa Rita

D'Asta Rosa

Giuseppe Raffaele Chiarenza

Carlotta Sipione notaio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge ed alle consuetudinarie in materia di Enti contenute nel Libro del Codice Civile in subordine alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

F.to: Alessandra Coco

Fortuna Fabrizio

Platania Giuseppa Rita

D'Asta Rosa

Giuseppe Raffaele Chiarenza

Carlotta Sipione notaio